



COMUNE DI VALLO TORINESE

CAP 10070 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Fiano n. 19 - Tel. (011) 92.49.202 - Fax (011) 92.49.088

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VALLO TORINESE E ASILO NIDO (BABY PARKING) "MAISON VERTE" PER LA RISERVA DI POSTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA AI FINI DELL'UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE EX L. 234/2021

L'anno DUEMILAVENTISEI, addì ____ del mese di Aprile c/o il Municipio di

Il Comune di VALLO TORINESE, C.F. 01399810017, rappresentato dal Sig. BERGERO Graziano in qualità di Sindaco Pro tempore/Legale rappresentante che qui agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vallo Torinese (TO) ;

E

La Sig.ra Stefania Barra nata a Saluzzo (CN) il 23/09/1991, codice fiscale BRRSFN91P63H727U, residente a Lanzo Torinese , Via 11 Settembre 2001, 2, che interviene nel presente atto in qualità di titolare dell'Asilo nido (baby parking) "Maison Verte" sito a Lanzo Torinese - in Via Loreto 102/B, partita IVA 11730900013

PREMESSO CHE

- la Legge di bilancio 2022, art. 1 commi 172-173, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, ha disposto lo stanziamento di risorse aggiuntive del Fondo di Solidarietà Comunale a titolo di potenziamento del servizio Asilo nido, con l'obiettivo di eliminare gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio, in attuazione dell'art. 117, comma 1, lettera m), della Costituzione;
- in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, a partire dall'annualità 2025 e fino al 2028 le risorse sono stanziare nel Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS) ai sensi dell'art. 1, comma 496, legge n. 213/2023;
- Gli obiettivi di servizio, stabiliti dalla normativa, mirano a garantire su tutto il territorio nazionale un livello minimo dei servizi educativi per l'infanzia (pubblici e privati) corrispondente - in termini di costo standard - alla gestione a tempo pieno di un utente dell'asilo nido. Tale livello minimo è fissato al 33% della popolazione target, ovvero della popolazione in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, ed è determinato su base locale.
- Il potenziamento del servizio degli asili nido si esplica attraverso l'incremento dell'offerta pubblica da parte dei comuni in cui la copertura del servizio risulta inferiore al suddetto obiettivo del 33%, tenendo conto anche dell'offerta privata presente sul territorio;
- Per i Comuni con un livello di copertura inferiore al 33% della popolazione target, viene calcolato il numero di utenti aggiuntivi necessario a colmare il divario tra il livello di servizio effettivo e quello obiettivo;
- Con cadenza annuale, il Ministero competente approva gli atti di indirizzo per la programmazione degli obiettivi e la ripartizione delle risorse destinate al potenziamento del servizio di asilo nido tra i Comuni beneficiari;
- con la Nota metodologica recante "Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025" in base al comma 172 dell'articolo 1 della Legge n° 234 del 30 dicembre 2021," pubblicata dal Ministero dell'economia e delle Finanze il 24 Novembre 2024 è stato individuato in circa € 7.670 per nuovo utente il livello di fabbisogno standard pro-utente da utilizzare come riferimento per il finanziamento degli utenti aggiuntivi.
- In conformità agli obiettivi ministeriali, al Comune di Vallo Torinese sono stati assegnati due utenti aggiuntivi per l'anno 2026 e quattro utenti in proiezione per il 2027. In relazione alle maggiori risorse per il 2025 previste dall'art. 1, comma 172, della Legge n. 234/2021, al Comune è

stato riconosciuto un contributo di € 15336,12 per l'anno in corso, che è destinato a crescere fino a € 31131,45 nel 2027;

-La struttura Maison Verte intende offrire un servizio educativo rivolto alla prima infanzia, con finalità di socializzazione e crescita, nel quadro di una politica integrata di tutela dei diritti dell'infanzia e di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura. Essa accoglie, senza alcuna discriminazione, bambini di entrambi i sessi di età compresa tra 3 e 36 mesi, offrendo proposte educative conformi alla normativa vigente e operando sotto l'autorizzazione e la vigilanza delle autorità competenti.

-Il Comune di Vallo Torinese intende utilizzare, tramite Convenzione con l'asilo nido (baby parking), una parte delle risorse assegnate dal Fondo ex L. 234/2021 per il potenziamento del servizio di asilo nido;

Tutto ciò premesso, le parti definiscono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.Oggetto della presente Convenzione è la collaborazione reciproca tra le Parti volta al potenziamento ed al miglioramento dell'offerta del servizio di asilo nido.

2.Il raggiungimento di tale obiettivo viene incentivato attraverso due interventi connessi ai Fondi di cui in premessa:

I. La riserva di n. 3 posto per l'intero percorso educativo durante gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, presso la struttura dell'asilo nido (baby parking) "Maison Verte" per bambini tra 6 e 36 mesi di famiglie residenti nel Comune di Vallo Torinese, utilizzando parte del Fondo di Solidarietà a titolo di potenziamento del servizio di asilo nido ex L. 234/2021;

II. Il trasferimento annuale, di una somma per la riserva del posto e di un'ulteriore somma in relazione all'effettiva iscrizione di un bambino residente nel Comune di Vallo Torinese, presso l'asilo nido (baby parking) "Maison Verte" per contribuire alle spese di gestione del servizio sostenute, utilizzando il Fondo di Solidarietà ex L. 234/2021 e nell'ottica della realizzazione del Piano d'azione nazionale pluriennale.

ART. 2 IMPEGNI E COMPITI DEL COMUNE

1.Il Comune si impegna a:

I. Monitorare il numero di utenti – distinti tra residenti e non residenti – che risultano iscritti all'asilo nido (baby parking) "Maison Verte";

II. Richiedere per ciascun anno scolastico nel triennio 2025/2028 una riserva di posti a bambino di età compresa tra 6 e 36 mesi di famiglie residenti nel Comune di Vallo Torinese che sarà determinata di anno in anno sulla scorta degli obiettivi di servizio previsti, e trasferire come contributo una tantum una parte del Fondo di Solidarietà ex L. 234/2021, a copertura delle spese connesse ai posti riservati dall'asilo nido (baby parking) "Maison Verte". III.

Tale contributo è determinato in :

- € 500,00 trasferimento annuale per la riserva dei posti indipendentemente dall'utilizzo;
- € 500,00 per ciascun posto riservato ed effettivamente utilizzato/occupato, a titolo di rimborso dei costi di manutenzione della struttura, alle spese generali per la gestione del servizio in oggetto.
- Qualora, per un determinato anno educativo, non pervengano contributi da trasferire sulla scorta degli obiettivi di servizio previsti dal Fondo di solidarietà, i contributi non saranno erogati;

ART. 3 IMPEGNI E COMPITI DEL GESTORE

1. Il gestore si impegna a:

I .Comunicare annualmente al Comune di Vallo Torinese il numero di utenti residenti che risultano iscritti all'asilo nido (baby parking) "Maison Verte";

II. Utilizzare le risorse assegnate dalla Regione con il Fondo di Solidarietà ex L. 234/2021 per le seguenti finalità:

- Acquisto di beni, materiali, attrezzature, strumentazione e giochi;
- Rimborso di utenze;
- Spese di gestione;
- Formazione del personale

III Riservare presso la propria struttura n. 3 posto per ciascun anno scolastico del triennio 2026/2028, a bambini tra 6 e 36 mesi di famiglie residenti nel Comune di Vallo Torinese, a fronte del contributo una tantum di cui al punto II), art. 2 del presente atto. È fatta salva la possibilità di assegnare i posti eventualmente non occupati da residenti nel Comune di Vallo Torinese alle famiglie provenienti da altri Comuni, nel caso non vi sia la richiesta di iscrizione dei bambini durante gli anni scolastici. In tal caso non viene erogato dal Comune il contributo una tantum.

IV. Fornire annualmente rendicontazione dettagliata relativa alle spese ammesse a rimborso, secondo quanto stabilito nel punto II) del presente articolo, sostenute nell'anno solare precedente;

V. Collaborare con il Comune alla buona riuscita della presente Convenzione.

ART. 4 SERVIZIO DEL CENTRO DI CUSTODIA ORARIA

1. L'asilo nido (baby parking) accoglie indistintamente, nei limiti della capienza autorizzata dalla legge, tutti i bambini senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione. All'iscrizione avranno diritto tutti coloro in età di ammissione secondo le normative vigenti.

ART. 5 MODALITÀ DI EROGAZIONE ED AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

1. Le risorse assegnate al Comune di Vallo Torinese in forza della L. 234/2021 (Fondo di Solidarietà a titolo di potenziamento del servizio di asilo nido) verranno erogate, nella quota stabilita, con cadenza annuale, ai sensi del punto 2) dell'articolo 2 del presente atto.
2. L'erogazione del contributo è condizionata alla conclusione del monitoraggio relativo al numero di utenti residenti che risultano iscritti all'asilo nido (baby parking)
3. L'erogazione dei contributi suddetti è condizionata al possesso di DURC regolare.

ART. 6 – QUOTE A CARICO DELLE FAMIGLIE E RAPPORTI CON L'UTENZA

1. Le quote di partecipazione a carico delle famiglie non sono oggetto della presente convenzione e sono stabilite in piena autonomia dalla titolare dell'asilo nido (baby parking) nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
2. Le suddette quote non formano oggetto della presente Convenzione e non comportano alcun onere o intervento economico da parte del Comune di Vallo Torinese.
3. I rapporti con le famiglie e con gli utenti saranno gestiti direttamente dall'asilo nido (baby parking), che mantiene la piena responsabilità organizzativa, educativa e amministrativa del servizio.
4. Il Comune di Vallo Torinese è estraneo ai rapporti economici tra l'asilo nido (baby parking) e le famiglie e resta pertanto sollevato da ogni responsabilità in caso di eventuali inadempienze o controversie tra le parti.

ART. 7 VALIDITÀ E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione è valida per le annualità scolastiche, 2025/2026- 2026/2027 e 2027/2028, in coerenza con il periodo di assegnazione delle risorse statali destinate al potenziamento del servizio di asilo nido ai sensi dell'art. 1, commi 172 e seguenti, della Legge n. 234/2021 e successive modificazioni.

Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Convenzione potrà essere rinnovata o prorogata esclusivamente previa verifica:

- della permanenza dei requisiti autorizzativi e organizzativi della struttura educativa;
- della disponibilità delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale o su altri fondi statali e/o regionali;

- del regolare adempimento degli obblighi convenzionali e di rendicontazione da parte del Soggetto Gestore.

2. Il rinnovo o l'eventuale proroga dovranno essere espressamente deliberati dal Comune prima della scadenza della presente Convenzione, fatto salvo il permanere delle medesime condizioni e lo stanziamento delle risorse da parte del Ministero.

ART 8. RECESSO

1. Ciascuna delle Parti può recedere dalla presente Convenzione per giustificati motivi, mediante comunicazione scritta inviata all'altra Parte con un preavviso non inferiore a sessanta (60) giorni.
2. In caso di recesso da parte dell'asilo nido (baby parking) questi è tenuto ad assicurare la continuità del servizio educativo fino alla data di efficacia del recesso, garantendo la regolare conclusione delle attività in corso e collaborando con il Comune per un'eventuale riorganizzazione del servizio.
3. Il Comune, inoltre, può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento e con effetto immediato, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, mancanza o riduzione delle risorse finanziarie assegnate dal Fondo di Solidarietà Comunale o dal Fondo ex L. 234/2021, ovvero sopravvengano disposizioni normative o amministrative che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto convenzionale.
4. In tali ipotesi, al Soggetto Gestore non spetta alcun indennizzo o risarcimento, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettivamente erogate e regolarmente rendicontate fino alla data di cessazione della Convenzione.

ART. 9 RISOLUZIONE

1. La presente Convenzione potrà essere risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione scritta della Parte non inadempiente, qualora l'altra Parte:
 - non rispetti in modo grave o reiterato gli obblighi previsti dalla Convenzione;
 - eroghi il servizio in modo difforme dagli standard qualitativi o quantitativi stabiliti;
 - non osservi le disposizioni normative o regolamentari vigenti in materia di servizi educativi;
 - non mantenga i requisiti autorizzativi o di accreditamento richiesti;
 - utilizzi in modo improprio o difforme le risorse economiche assegnate.
2. La risoluzione potrà inoltre essere disposta dal Comune, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni, qualora si riscontrino gravi inadempienze contrattuali o comportamenti che compromettano la regolare erogazione del servizio. In caso di risoluzione, il Soggetto Gestore non potrà vantare pretese economiche ulteriori rispetto ai corrispettivi maturati fino alla data di cessazione del rapporto.

ART. 10. PRIVACY

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/179 e D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 in materia di privacy, i dati personali forniti dalle parti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente atto. L'ente gestore è tenuto a garantire il rispetto della normativa in merito alla protezione, l'integrità e la riservatezza dei dati e personali trattati nell'espletamento del servizio ed è altresì tenuto ad informare i propri operatori circa gli obblighi derivati dalla tutela della privacy.

Per il Comune di Vallo Torinese

Per il Centro di Custodia Oraria

IL SINDACO
BERGERO Dr. Graziano
(firmato digitalmente)

BARRA Stefania
(firmato digitalmente)

